

Decreto federale

Disegno

relativo all'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria»

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» depositata il 4 luglio 2011²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 4 luglio 2011 «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata – Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 117 capoverso 3 (nuovo)

³ Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l'interruzione di gravidanza e l'embrioiduzione non sono incluse nell'assicurazione obbligatoria.

1 RS 101

2 FF 2011 5851

3 FF 2012 4777

Iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata - Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria». DF

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 numero 8 (nuovo)⁴

8. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)

Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall'accettazione dell'iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all'entrata in vigore delle modifiche legislative, tutte le disposizioni in virtù delle quali l'interruzione della gravidanza o l'embrioiduzione sono incluse nell'assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell'articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).